



COMUNE DI FOGGIA

DISCIPLINARE OPERATIVO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI D'ENERGIA NELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

Premessa

La Direttiva n. 2002/91/CE emanata nel dicembre 2002 con l'obiettivo di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità Europea, è stata recepita dal D.Lgs. del 19 agosto 2005, n. 192, in vigore dal 08 ottobre 2005, successivamente corretto e integrato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

La Regione Puglia, attraverso il Disciplinare Regionale 27 settembre 2007 N° 24, ha attuato i predetti Decreti, fornendo anche le modalità generali di effettuazione degli accertamenti, dei controlli e delle ispezioni oltre che di esercizio degli impianti termici.

Il Comune di Foggia, attraverso il presente disciplinare, intende favorire la manutenzione programmata degli impianti per i positivi effetti che ne conseguono con riferimento al risparmio energetico, alla sicurezza di funzionamento e alla tutela dell'ambiente.

Il presente documento si pone, pertanto, l'obiettivo di regolamentare le attività di accertamento, ispezione, manutenzione ed esercizio degli impianti termici presenti nel territorio di competenza del Comune di Foggia.

Articolo 1 - Riferimenti normativi

La normativa nazionale e regionale a cui si fa riferimento nel presente documento è la seguente:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia".

Decreto Ministeriale 17 marzo 2003 "Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme

per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia” .

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia".

Regolamento Regionale Puglia n. 24 del 27 settembre 2007 "Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale".

Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 5: "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".

Decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Decreto Legislativo 29 marzo 2010, n. 56 "Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE".

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 10 comma 1 (Clausola di cedevolezza)

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 – Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

Articolo 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione dell'attività di controllo, accertamento ed ispezione necessaria all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Foggia. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di impianti termici.

Articolo 3 – Definizioni

- **“Ente locale competente”** è l'autorità pubblica a cui è attribuita la competenza ad effettuare le operazioni di accertamento e ispezione;
- **“Organismo Incaricato”** è la società alla quale sono assegnate dall'Ente Locale Competente l'incarico per effettuare le operazioni di accertamento e ispezione dell'efficienza energetica degli impianti termici;
- **“accertamento”** è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- **“ispezioni su edifici ed impianti”** sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che le opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- **“ispettore”** è il soggetto incaricato dall'Ente locale competente per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza;
- **“climatizzazione invernale o estiva”** è l'insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- **“conduzione”** è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort;
- **“controlli sugli edifici o sugli impianti”** sono le operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- **“impianto termico”** impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze

nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

- **“impianto tecnologico idrico sanitario”** è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella descrizione di cui al punto 9 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria;
- **“impianto termico di nuova installazione”** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- **“manutenzione ordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme di operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- **“manutenzione straordinaria dell'impianto termico”** è l'insieme degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- **“potenza termica convenzionale di un generatore di calore”** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- **“potenza termica del focolare di un generatore di calore”** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- **“proprietario dell'impianto termico”** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
- **“Occupante”**: chiunque, pur non essendo proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti termici
- **“terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico”** è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale;
- **“rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- **“rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico”** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di

cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

- **“rendimento termico utile di un generatore di calore”** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- **“ristrutturazione di un impianto termico”** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- **“sostituzione di un generatore di calore”** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- **“Rapporto di controllo di efficienza energetica”**: documenti standard che il manutentore redige, sottoscrive e timbra al termine di qualsiasi operazione di controllo e manutenzione conformemente all'allegato II del D.M. 10 febbraio 2014 e agli allegati “G” ed “F” del D.Lgs. n. 192/05;
- **“Installatore/Manutentore”**: la ditta a cui viene affidata l'installazione e manutenzione ed il controllo dell'impianto, anche ai fini dell'autocertificazione, che deve essere abilitata ai sensi D.M. 37/2008 e regolarmente iscritto negli appositi elenchi della Camera di Commercio.
- **“Rapporto di prova”**: documento sul quale l'ispettore incaricato dall'Ente Locale competente deve riportare i risultati dell'ispezione eseguita sull'impianto.
- **“Rendimento minimo ammissibile”**: il valore minimo di rendimento di combustione di cui all'allegato “H” del D.Lgs n. 192/05 e ss.mm.ii.
- **“Bollino Energetico”** è il tagliando in numero di tre copie uguali da utilizzare per la dichiarazione degli impianti a norma di legge.
- **“Autodichiarazione di avvenuto controllo di efficienza energetica”**: la trasmissione all'organismo incaricato del rapporto di controllo di efficienza energetica redatto dal manutentore corredato del “Bollino Energetico”.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli edifici e porzioni di essi ricadenti nel territorio di competenza del Comune di Foggia.

A specifica di quanto stabilito nella definizione di impianto termico, si precisa che non sono impianti termici gli impianti inseriti in cicli di processo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo e quindi sia destinato al ciclo produttivo almeno il 51% del calore prodotto; rientrano invece nell'ambito di applicazione del presente regolamento i moduli radianti, gli aerotermini e i termoconvettori, gli impianti di qualsiasi potenzialità che siano alimentati a combustibile solido e siano collegati ad una rete di distribuzione del calore.

Se l'impianto è alimentato da due generatori di calore il cui funzionamento del primo escluda il secondo e viceversa, si dovrà dichiarare un unico impianto e presentare il rapporto di controllo di entrambi i generatori. Si dovrà applicare il bollino al generatore avente potenza più elevata.

Sono esclusi gli impianti termici realizzati con apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e quindi soggetti al presente regolamento quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Articolo 5 – Autocertificazione degli impianti a norma

Sono soggetti alla dichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica e dell'avvenuta manutenzione tutti gli impianti termici presenti sul territorio di competenza del Comune di Foggia.

A tal fine costituisce autodichiarazione dell'avvenuto controllo di efficienza energetica la trasmissione del più recente rapporto di efficienza energetica corredato di bollino energetico apposto dal manutentore nei casi in cui l'impianto sia a norma. L'originale è trasmesso all'organismo incaricato dal Comune di Foggia, una copia è allegata al libretto d'impianto o di centrale e conservata presso l'impianto stesso a cura dell'utente, un'altra copia è conservata dal manutentore. La trasmissione della dichiarazione dovrà avvenire sia per via telematica che cartacea e sarà un obbligo del manutentore.

I controlli di efficienza energetica e quindi la dichiarazione/trasmmissione del rapporto di efficienza energetica devono essere effettuati e trasmessi all'Organismo Incaricato almeno con le seguenti scadenze temporali o periodicità:

- a) ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
- c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

La dichiarazione/trasmmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica rilasciato nel pieno rispetto delle suddette periodicità e durante il periodo di autodichiarazione, così come previsto dall'art. 7, deve comunque pervenire all'Organismo Incaricato entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

Saranno considerati validi i rapporti di controllo di efficienza energetica rilasciati in data antecedente al periodo di autodichiarazione se effettuati con la periodicità indicata ai precedenti punti a), b) e c).

Trascorsa la data di scadenza dell'autodichiarazione, l'impianto termico si ritiene non certificato ed è pertanto sottoposto alle ispezioni di cui all'art. 10.

Il Bollino Energetico non deve essere applicato nel caso in cui l'esito del controllo sia negativo, ovvero ogniqualevolta il manutentore evidenzi non conformità dell'impianto relative all'installazione e all'esercizio, tali da pregiudicarne l'utilizzo in sicurezza. Tali difformità devono essere evidenziate nel rapporto di controllo tecnico mediante esplicite prescrizioni.

Nei casi di impianti di nuova installazione, di impianti ristrutturati o di sostituzione di generatori di calore, il manutentore deve inviare all'Organismo Incaricato, per via telematica e cartacea, la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 rilasciata dalla ditta installatrice previo rilevamento dei parametri della combustione;
- scheda identificativa dell'impianto;
- rapporto di controllo tecnico, corredato di "bollino energetico", conforme all'allegato II del D.M. 10 febbraio 2014, attestante la prova di combustione effettuata al momento dell'attivazione dell'impianto.

La trasmissione per via telematica deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del rapporto di controllo.

Articolo 6 - Termini di consegna dell'autodichiarazione

Le autodichiarazioni di cui all'art. 5 del presente disciplinare relativamente al periodo del **primo biennio di autocertificazione e del quadriennio** dovranno pervenire **a partire dal 01 Luglio 2014 ed entro e non oltre il giorno 15 Dicembre 2014.**

Le autodichiarazioni relative al **secondo biennio di autocertificazione** dovranno pervenire **a partire dal 15 Gennaio 2016 entro e non oltre il giorno 15 Dicembre 2016.**

Articolo 7 – Obbligo di dichiarazione degli impianti disattivati

La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici disattivati presenti sul territorio di competenza del Comune di Foggia.

A tal fine è obbligatorio inviare all'Organismo Incaricato la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico mediante la trasmissione di un modulo di disattivazione in forma di atto notorio su cui devono essere annotate le modalità di disattivazione.

Si intendono impianti disattivati:

- a. gli impianti in precedenza attivi che al momento della verifica, risultino privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l'impianto non può funzionare;
- b. gli impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.

La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto.

La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità di disattivazione vanno riportate sul libretto di impianto/centrale.

Sono considerati mai attivati e pertanto non soggetti agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli impianti che non sono stati ancora ultimati e quindi mai andati in funzione in quanto privi di parti senza le quali l'impianto non può funzionare (generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori).

E' fatto obbligo a tutti i responsabili d'impianto che decidano di disattivare un impianto termico, di far effettuare le seguenti operazioni dal manutentore:

- disattivare l'impianto;
- registrare sul libretto d'impianto la data di disattivazione;

- redigere il rapporto di controllo in triplice copia descrivendo la modalità di disattivazione;
- trasmettere all'Organismo Incaricato, per via telematica e cartacea, copia del rapporto di controllo entro 30 giorni dall'avvenuta disattivazione.

Non sono soggetti alla procedura di cui sopra, tutti i responsabili degli impianti disattivati che hanno provveduto ad inviare comunicazione di impianto disattivato nei bienni precedenti o la cui disattivazione sia stata già rilevata durante le ispezioni nei bienni precedenti.

Al Responsabile d'Impianto che non disattivi l'impianto secondo le modalità previste nel presente articolo, in sede di ispezione verrà applicato l'onere di cui alla tabella dell'art. 17 (commisurato alla potenza dell'impianto stesso), con eventuale diffida alla messa a norma nei seguenti casi:

- qualora in sede di ispezione a campione, si riscontri che l'impianto risulti ancora attivo;
- qualora la comunicazione di disattivazione sia stata inviata successivamente alla ricezione del preavviso di ispezione.

Articolo 8 – Riattivazione dell'impianto

Il tecnico incaricato dal responsabile dell'impianto della riattivazione dell'impianto termico, deve effettuare le seguenti operazioni:

- redigere il rapporto di efficienza energetica con rilevamento dei parametri della combustione in triplice copia;
- apporre il bollino energetico sulle tre copie del rapporto di controllo;
- trasmettere all'organismo incaricato, per via telematica e per via cartacea, copia del rapporto di efficienza energetica entro 30 giorni dall'avvenuta riattivazione.

Articolo 9 – Accertamento delle dichiarazioni

Il Bollino Energetico è il tagliando in numero di tre copie uguali da utilizzare per la dichiarazione degli impianti a norma di legge. Ogni impianto termico è identificato con un codice numerico a 20 cifre (codice catasto termico), il manutentore riporterà il codice originariamente assegnato all'impianto su tutti i successivi bollini o assegnerà un nuovo codice agli impianti non censiti nelle campagne precedenti o che ne siano comunque privi. Le tre copie del Bollino Energetico avente identica numerazione verranno applicate rispettivamente:

- sul rapporto di controllo da inviare all'Organismo Incaricato;
- sulla copia del rapporto di efficienza energetica per il manutentore;
- sulla copia del rapporto di efficienza energetica per l'utente.

Tutte le dichiarazioni (rapporti di controllo tecnico) trasmesse e pervenute all'Organismo Incaricato, in automatico tramite il software di gestione e successivamente con copia cartacea, saranno soggette ad accertamento documentale al fine di verificare la rispondenza alle norme vigenti, il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti ed il corretto stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e, qualora se ne rilevi la necessità, il Comune di Foggia o l'Organismo Incaricato si attiverà presso gli utenti finali affinché questi ultimi provvedano agli adeguamenti che si rendono necessari.

Lo stesso software, durante l'inserimento dei dati da parte del manutentore porrà in evidenza e segnalerà le situazioni di non conformità che non ammettono la trasmissione della dichiarazione con "Bollino Energetico".

La dichiarazione, se pur trasmessa e registrata nel software, sarà comunque ritenuta non valida:

- in assenza di bollino energetico applicato alla “dichiarazione” (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell’avvenuto versamento);
- se trasmessa fuori termine (dopo trenta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino energetico);
- se la data del rapporto di efficienza energetica presenta una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all’ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 13 mesi (1 anno + 30 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale.

Articolo 10 – Ispezioni

L’organismo incaricato provvede, tramite il software gestionale, all’accertamento delle dichiarazioni e dei rapporti di controllo tecnico pervenuti.

I medesimi soggetti provvedono annualmente ad effettuare ispezioni presso gli utenti finali al fine del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, su non meno del 5% degli impianti presenti sul territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali, l’Organismo verificherà preliminarmente gli impianti per i quali si siano evidenziate situazioni di non conformità alle norme vigenti, quindi programmerà le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

L’assenza di regolare controllo e manutenzione sarà considerata indicazione di maggiore criticità.

Articolo 11 – Attività di ispezione

Il D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii. prescrive che le autorità competenti realizzino, con cadenza periodica, anche attraverso organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, ivi compresi gli impianti termici.

Le ispezioni sugli impianti termici, oggetto del presente regolamento, vengono effettuate da personale tecnico esperto che sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

L’ispettore ha libero accesso agli impianti e controlla che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme alle disposizioni di legge e alle normative tecniche applicabili.

In fase di accesso all’impianto da ispezionare, l’ispettore esibisce il proprio tesserino di riconoscimento.

Al termine dell’ispezione, l’ispettore redige il rapporto di ispezione.

Tale documento predisposto in triplice copia, è sottoscritto dall’ispettore e dal responsabile dell’impianto, o da suo delegato; una copia è consegnata al responsabile dell’impianto o al suo delegato, che ne cura la conservazione.

Il responsabile d’impianto non può rifiutare di apporre la firma sul verbale di visita; in caso ciò avvenga l’ispettore procede all’annotazione sul verbale stesso

del predetto rifiuto e ne dà comunicazione immediata agli Enti competenti per i provvedimenti del caso.

L'ispettore effettua almeno le seguenti verifiche:

- a) accerta le generalità del responsabile dell'impianto termico;
- b) accerta l'esistenza presso l'impianto del libretto di impianto o di centrale, la sua corretta compilazione, nonché i parametri in esso riportati;
- c) accerta che le operazioni di manutenzione e controllo ordinarie e straordinarie siano annotate sul libretto di impianto o di centrale;
- d) accerta la presenza della dichiarazione o delle dichiarazioni di conformità o della dichiarazione di rispondenza, rilasciate ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 37/2008, compilata in tutte le sue parti, con i riferimenti alle norme applicabili e completa dei suoi allegati obbligatori;
- e) accerta la presenza dei rapporti di controllo tecnico che attestano la regolare conduzione e manutenzione dell'impianto;
- f) accerta che il responsabile d'impianto/centrale o il terzo responsabile, conduca l'impianto e faccia eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e di controllo di efficienza energetica almeno secondo le prescrizioni e le periodicità minime stabilite dall'allegato L del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii.. In caso di assenza di istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione da parte dell'impresa installatrice ed in caso di non reperibilità delle istruzioni tecniche del fabbricante relative al generatore di calore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dovranno essere effettuate con una periodicità almeno annuale;
- g) accerta che il manutentore incaricato del controllo e della manutenzione esegua dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente;
- h) verifica che le modalità di conduzione dell'impianto non abbiano mutato la conformità dell'impianto dichiarate dall'installatore nella dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n. 380/2001;
- i) accerta nei casi previsti dalla legge, l'esistenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
- j) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto, conforme all'allegato I del D.M. 10/02/2014 i risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell'ispettore (a cui deve essere allegato il vecchio libretto conforme all'allegato F del D.P.R. n. 412/93 nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale di 35 kW);
- k) trascrive negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto, conforme all'allegato I del D.M. 10/02/2014 i risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell'ispettore (a cui deve essere allegato il vecchio libretto conforme all'allegato G del D.P.R. n.412/93 nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 kW);
- l) esegue tutte le verifiche previste, in relazione alla tipologia degli impianti, giustificando in modo dettagliato e puntuale di eventuali impedimenti;
- m) riscontra la completezza e veridicità dei dati e dei parametri contenuti nel rapporto di controllo trasmesso, in relazione all'effettivo stato dei luoghi e dell'impianto;

Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'azione ispettiva si esplica anche attraverso quanto disposto al comma 17 dell'allegato L al D.Lgs. n°192/05 e s.mm.ii. (le modalità di

effettuazione, nonché l'onere da applicarsi, saranno oggetto di apposita delibera a seguito di valutazione dettagliata delle attività specifiche da svolgere).

In presenza di situazioni di grave ed immediato pericolo, l'Organismo Incaricato dà opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia.

Qualora all'esito del primo controllo siano riscontrate delle non conformità sull'impianto, l'ispettore procede a diffidare il responsabile alla messa a norma entro un termine adeguato alla pericolosità della non conformità rilevata ed alle oggettive difficoltà di intervento per l'eliminazione della stessa non conformità, comunque non superiore ai 90 giorni .

Il manutentore dopo aver eliminato le non conformità rilevate, trasmette all'Organismo Incaricato il nuovo rapporto di controllo di impianto a norma.

Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino energetico, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione onerosa sull'impianto applicando le tariffe di cui all'art. 18.

In tale seconda ispezione, che prevede il pagamento di un onere commisurato alla potenza secondo la tabella di cui all'art. 18, l'ispettore dovrà verificare che il responsabile dell'impianto, abbia messo a norma l'impianto.

In caso contrario il Comune di Foggia provvederà ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n°192/05.

Il responsabile d'impianto, in caso di oggettivi impedimenti, può richiedere una proroga del termine di adeguamento di cui al precedente comma per un massimo di ulteriori 180 giorni .

Il responsabile dell'impianto non può rifiutare o impedire l'accesso agli ispettori addetti al controllo.

Nel caso in cui sia negato agli ispettori di entrare e/o controllare l'impianto termico, l'Organismo Incaricato provvede all'applicazione della dell'onere per mancata ispezione (vedi tabella art. 18) e contestualmente dà opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia.

Articolo 13 – Tempistiche per l'esecuzione delle ispezioni

L'Organismo Incaricato comunica la data per il controllo dell'impianto termico al responsabile dello stesso impianto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'ispezione.

Tale comunicazione è effettuata con raccomandata A.R. o con trasmissione a mano a mezzo dell'apposito servizio fornito dai notificatori dell'azienda.

Nel caso in cui non si possa procedere all'ispezione nella data prevista per motivi riconducibili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato a titolo di rimborso spese, l'onere di cui all'art. 17 del presente disciplinare, solo nel caso in cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al primo comma.

Il responsabile dell'impianto può chiedere di rinviare la data dell'ispezione una sola volta senza incorrere nel pagamento dell'onere di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Tale comunicazione deve pervenire all'organismo incaricato, entro cinque (5) giorni dalla data prevista a mezzo raccomandata A.R. o e-mail o fax.

L'organismo provvederà a comunicare con raccomandata A.R., con trasmissione a mano o via e-mail o a mezzo fax, la nuova data in cui verrà effettuato il controllo dell'impianto.

Qualora non sia possibile procedere all'ispezione nei termini previsti e/o rinviati, l'organismo incaricato provvedono a dare opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia.

Articolo 14 - Oneri

Il Comune di Foggia realizza gli accertamenti e le ispezioni degli impianti secondo le stesse scadenze temporali di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5 del presente disciplinare, nella misura del 5% degli impianti presenti sul territorio comunale (da individuarsi a campione), e sulla totalità degli impianti per i quali non sia pervenuta autodichiarazione ovvero sia nulla o rientri nella casistica di cui all'art. 9.

Il Comune di Foggia assicura che la copertura dei costi avvenga con un'equa ripartizione tra tutti gli utenti finali così da garantire il minor onere a carico di ciascuno.

Gli oneri relativi agli accertamenti dell'efficienza energetica (Bollino Energetico e costi delle ispezioni) saranno a carico dei responsabili degli impianti, secondo quanto indicato nei ai successivi artt. 17 e 18.

Articolo 15 – Ispezioni a campione senza onere

Gli impianti dichiarati con bollino energetico secondo le modalità previste dal presente regolamento e che risultino a norma a seguito dell'accertamento documentale, possono essere soggetti ad ispezione a campione senza alcun onere a carico del responsabile dell'impianto.

Articolo 16 – Ispezioni con onere

Sono soggetti ad ispezione con relativo onere commisurato alla potenzialità dell'impianto, secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'art. 18 gli impianti:

- non dichiarati;
- dichiarati, ma con dichiarazione priva di bollino (il bollino sarà la vera e propria attestazione dell'avvenuto versamento);
- dichiarati con bollino con trasmissione fuori termine (dopo trenta giorni dalla data del rapporto di controllo con bollino);
- dichiarati con bollino la cui data del rapporto di controllo di efficienza energetica presenti una periodicità non regolare (scaduta) rispetto all'ultima effettuata precedentemente, ad esempio effettuata dopo 13 mesi (1 anno + 30 giorni di tolleranza) nel caso di impianto con periodicità annuale;
- dichiarati con bollino energetico che a seguito di diffida non inviino la successiva dichiarazione di messa a norma;
- impianti non a norma alla prima ispezione, per i quali si procederà con l'invito alla messa a norma. Qualora, decorsi i termini di cui alla diffida di adeguamento, il manutentore non provveda ad inviare la nuova dichiarazione con il bollino verde, l'organismo provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto con oneri, secondo quanto riportato nella tabella di cui all'art. 17.

Articolo 17 - Oneri per l'acquisto dei bollini

Gli oneri che dovranno essere corrisposti all'Organismo Incaricato per l'acquisto dei bollini, sono i seguenti:

Tipologia d'impianto	Importo
Generatore di calore con potenzialità < 35 kW (biennale)	€ 15,00
Generatore di calore con potenzialità < 35 kW (quadriennale)	€ 30,00
Generatore di calore con potenzialità > 35 kW e < 116 kW	€ 60,00
Generatore di calore con potenzialità > 116 kW e < 350 kW	€ 90,00
Generatore di calore con potenzialità > 350 kW	€ 120,00

Tali importi sono comprensivi di IVA.

I tecnici accreditati potranno acquistare i bollini direttamente dall'Organismo incaricato, previa prenotazione e attestazione di pagamento effettuato con bonifico bancario o bollettino postale o tramite sportello POS presente presso l'Organismo Incaricato.

Articolo 18 - Oneri per le ispezioni

Gli oneri per le ispezioni previste dal presente disciplinare (con esclusione delle ispezioni a campione su impianti dichiarati con bollino energetico a norma che sono gratuite), sono i seguenti:

Tipologia d'impianto	Importo
Generatore di calore con potenzialità < 35 kW	€ 100,00
Generatore di calore con potenzialità > 35 kW e < 116 kW	€ 235,00
Generatore di calore con potenzialità > 116 kW e < 350 kW	€ 288,00
Generatore di calore con potenzialità > 350 kW	€ 384,00 + 0,50 €/kW per ciascun kW oltre i 350 kW
Mancata ispezione (utente assente - rifiuto d'accesso)	€ 50,00

Tali importi sono comprensivi di IVA.

Gli oneri delle ispezioni a tappeto saranno a carico del responsabile dell'impianto solo nel caso in cui non sia pervenuta la regolare autodichiarazione, ovvero sia nulla, secondo le previsioni del presente disciplinare.

Ove il responsabile non provveda al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'importo in questione, incrementato delle spese amministrative, verrà recuperato tramite riscossione coattiva.

Articolo 19 - Elenco ditte abilitate alla trasmissione telematica

Il manutentore per poter trasmettere per via telematica i rapporti di controllo degli impianti termici con le modalità di cui al presente regolamento, deve iscriversi nell'apposito elenco istituito dal Comune di Foggia e dall'Organismo Incaricato, previa sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra il Comune di Foggia, l'Organismo Incaricato, le Associazioni di categoria dei Consumatori e degli Installatori, che prevede l'assunzione di obblighi da parte dello stesso

manutentore, ivi compresa l'applicazione di prezzi non superiori a quelli massimi concordati.

A tal fine il manutentore deve presentare all'Organismo Incaricato:

- istanza di iscrizione all'elenco delle ditte abilitate;
- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio con abilitazione all'installazione e manutenzione degli impianti di cui alle lettere C ed E dell'art. 1 del D.M. 37/2008;
- elenco strumenti utilizzati e relativi certificati di taratura.

I manutentori che risulteranno iscritti nell'apposito elenco, riceveranno un nome utente e password (codice d'accesso) per registrarsi sul sito per le trasmissioni on-line della documentazione tecnica.

Il manutentore autorizzato ha l'obbligo di trasmettere on-line, utilizzando specifico software di gestione, il rapporto di controllo di efficienza energetica di ogni impianto termico di sua competenza.

Tale rapporto tecnico dovrà essere inviato entro 30 giorni dalla data del rilascio.

Il software per la trasmissione dei rapporti di controllo in ogni caso segnalerà al manutentore le eventuali non conformità.

I manutentori per poter mantenere l'abilitazione alla trasmissione telematica, dovranno trasmettere tutti i rapporti di controllo tecnico rilasciati per ogni impianto termico verificato ed i certificati di taratura degli strumenti prima della loro scadenza.

Coloro che si renderanno responsabili del mancato invio di un rapporto di controllo tecnico relativo ad un controllo di efficienza energetica, di irregolarità riscontrate in sede di ispezione su impianti dichiarati con bollino energetico, e che risulteranno non in regola con l'invio dei certificati di taratura degli strumenti, saranno segnalati al Tavolo Tecnico del Protocollo d'Intesa che valuterà l'applicazione del seguente provvedimento:

- disabilitazione dal software di gestione per un periodo fino a tre mesi (il manutentore disabilitato non potrà inviare/trasmettere rapporti di controllo e/o dichiarare gli impianti termici né ritirare/acquistare i bollini energetici);
- cancellazione, alla terza infrazione, dall'elenco delle ditte abilitate.

Il Comune di Foggia provvederà inoltre ad applicare le sanzioni di cui all'art. 15 commi 5 e 6 del D.Lgs. n°192/05 e provvederà ad effettuare la segnalazione alla Camera di Commercio.

I bollini non possono essere in alcun caso venduti ai cittadini o alle ditte di manutenzione che non abbiano aderito all'iniziativa del bollino energetico.

I bollini energetici acquistati da un manutentore non possono essere ceduti in nessun caso ad altro manutentore.

Articolo 20 – Messa a norma e sanzioni

In caso di non ottemperanza da parte dell'installatore/manutentore e/o del responsabile dell'impianto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di corretta efficienza e manutenzione degli impianti termici, gli stessi saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n°192/2005 e ss.mm.ii., da corrispondersi al Comune di Foggia.

Per le sanzioni previste dal presente disciplinare si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n.689.

Ogni violazione al presente disciplinare è sanzionata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs. n.267/2000 con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 da corrispondere al Comune di Foggia.

Articolo 21 - Norme finali

Il presente disciplinare entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed abroga ogni precedente disciplinare.

Il Comune di Foggia, anche attraverso l'Organismo Incaricato, effettua campagne di informazione sull'attività di accertamento, controllo e manutenzione degli impianti termici e sul corretto esercizio degli stessi ai sensi della normativa in materia di tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica.

Il Comune di Foggia dà diffusione al presente disciplinare su tutto il territorio di competenza.